

Repertorio n. 73614

Raccolta n. 50453

COSTITUZIONE DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre.

14.12.2015

In Bergamo, via Locatelli n. 23.

Avanti a me dott. Francesco Mannarella Notaio in Bergamo, con studio in via Locatelli n. 23, iscritto nel Collegio Notarile di Bergamo,

SONO PRESENTI

- ARZUFFI Giuseppe, nato a Brembate (BG) il giorno 1 febbraio 1941, domiciliato in Verdello (BG), Via San Giovanni Bosco n. 17, presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale amministratore unico della società

"DALUAR S.R.L."

con sede in Verdello (BG), Via San Giovanni Bosco n. 17, capitale sociale Euro 31.200,00 (trentunomiladuecento virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo: 02624090169, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: BG-309818,

##

munito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione in forza dello statuto sociale vigente;

- OSIO Massimo, nato a Brembate (BG) il 17 maggio 1966, domiciliato in Brembate (BG), Via delle Attività n. 14, presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale amministratore unico della società

"MAXIM S.R.L."

con sede in Brembate (BG), Via delle Attività n. 14, capitale sociale Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo: 01646330165, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: BG-225684,

munito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione in forza dello statuto sociale vigente;

- OSIO Romina, nata a Brembate (BG) il 18 ottobre 1970, domiciliata in Brembate (BG), Via delle Attività n. 14, presso la sede sociale, la quale dichiara di intervenire al presente atto quale amministratore unico della società

"IMMOBILIARE SAN VITTORE S.R.L."

con sede in Brembate (BG), Via delle Attività n. 14, capitale sociale Euro 99.840,00 (novantanovemilaottocentoquaranta virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il

#p#

Registro delle Imprese di Bergamo: 00426400164, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: BG-150714, munita di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione in forza dello statuto sociale vigente;

- DAMASO Eleonora, nata a Capriate San Gervasio (BG) il 25 giugno 1956, domiciliata in Brembate (BG), Via delle Attività n. 14, presso la sede sociale,

la quale dichiara di intervenire al presente atto quale amministratore unico della società

"IEMME S.R.L."

con sede in Brembate (BG), Via delle Attività n. 14, capitale sociale Euro 98.933,00 (novantottomilanovecentotrentatré virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo: 00960080166, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: BG-197042, munito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione in forza dello statuto sociale vigente;

- CATTANEO Italo, nato a Calusco d'Adda (BG) il 6 settembre 1959,

- REGAZZI Romeo, nato a Bergamo il giorno 11 gennaio 1965,

entrambi domiciliati in Solza (BG), Via Don G.Bani n. 27, presso la sede sociale,

i quali dichiarano di intervenire al presente atto nella rispettiva

##

qualità di Presidente e di Vice-Presidente del consiglio di amministrazione della società

"EDIL SAN MARCO S.R.L."

con sede in Solza (BG), Via Don G.Bani n. 27, capitale sociale Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo: 02572580161, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: BG-305653, muniti degli occorrenti poteri in forza dello statuto sociale vigente;

- PESENTI Serafino, nato a Brembate (BG) il 16 aprile 1949, domiciliato in Brembate (BG), Via Locatelli n. 33, presso la sede sociale,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato della società

"PESENTI SERAFINO S.R.L."

con sede in Brembate (BG), Via Locatelli n. 33, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo: 03552080164, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: BG-388584,

#p#

munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2009 e in data 7 aprile 2009, i cui verbali risultano regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese competente.

I componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le società "DALUAR S.R.L.", "MAXIM S.R.L.", "IMMOBILIARE SAN VITTORE S.R.L.", "IEMME S.R.L.", "EDIL SAN MARCO S.R.L." r "PESENTI SERAFINO S.R.L.", come sopra rappresentate, in qualità di soggetti titolari di diritti reali di proprietà, di usufrutto e di uso di aree in Comune di Brembate comprese nell'ambito ATP3 come meglio specificato nella scheda di ambito inserita nel documento di piano del PGT, costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 - comma 5 della Legge 1 agosto 2002 n. 166, un consorzio con attività esterna sotto la denominazione di

"ATP3"

con sede legale in Brembate (BG), Via dell'Attività n. 12/A, costituita quale ufficio destinato a svolgere attività esterna.

I suddetti costituenti risultano rispettivamente titolari dei seguenti diritti immobiliari:

... DALUAR S.R.L.: proprietaria del terreno in COMUNE DI BREMBATE

#p#

- CENSUARIO DI GRIGNANO, individuato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio - Catasto terreni, al foglio 9, con il mappale 452 (ha. 0.68.90);

... MAXIM S.R.L.: proprietaria del terreno in COMUNE DI BREMBATE

- CENSUARIO DI GRIGNANO, individuato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio - Catasto terreni, al foglio 9, con i mappali 1682 (ha. 1.67.40) e 1686 (ha. 0.20.00);

... IMMOBILIARE SAN VITTORE S.R.L.: proprietaria del terreno in COMUNE DI BREMBATE - CENSUARIO DI GRIGNANO, individuato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio - Catasto terreni, al foglio 9, con i mappali 1683 (ha. 0.15.00), 1684 (ha. 0.15.00) e 1685 (ha. 0.15.00);

... IEMME S.R.L.: proprietaria del terreno in COMUNE DI BREMBATE

- CENSUARIO DI GRIGNANO, individuato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio - Catasto terreni, al foglio 9, con il mappale 970 (ha. 0.15.95);

... EDIL SAN MARCO S.R.L.: proprietaria del terreno in COMUNE DI BREMBATE - CENSUARIO DI GRIGNANO, individuato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio - Catasto terreni, al foglio 9, con il mappale 1202 (ha. 0.79.60);

... PESENTI SERAFINO S.R.L.: proprietaria del terreno in COMUNE

#p#

DI BREMBATE - CENSUARIO DI GRIGNANO, individuato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio - Catasto terreni, al foglio 9, con i mappali 4614 (ha. 0.36.10), 4616 (ha. 0.26.30), 4618 (ha. 0.01.60) e 4620 (ha. 0.23.20).

Il Fondo consortile viene fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene sottoscritto e versato dai consorziati in proporzione alle superfici territoriali degli immobili appartenenti al piano attuativo ATP3 di cui ciascun consorziato ha la titolarità, come da tabella che, previa approvazione dei presenti, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** e precisamente:

... DALUAR S.R.L. - Euro 1.595,00 (millecinquecentonovantacinque virgola zero zero);

... MAXIM S.R.L. - Euro 3.779,00 (tremilasettecentosettantanove virgola zero zero);

... IMMOBILIARE SAN VITTORE S.R.L. - Euro 1.040,00 (millequaranta virgola zero zero);

... IEMME S.R.L. - Euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero);

... EDIL SAN MARCO S.R.L. - Euro 1.872,00 (milleottocentosettantadue virgola zero zero);

... PESENTI SERAFINO S.R.L. - Euro 1.364,00

#p#

(milletrecentosessantaquattro virgola zero zero).

L'oggetto, la durata, gli obblighi, i contributi, le attribuzioni, i poteri degli organi consortili e le norme relative alla liquidazione sono determinati nello statuto, composto di n. 25 (venticinque) articoli che, previa lettura alle parti, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Il consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione al quale competono i poteri indicati nel suddetto statuto e dura in carica per tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato nella persona dei signori:

- REGAZZI Romeo, sopra costituito,

Presidente

- OSIO Massimo, sopra costituito,

Vice Presidente - Consigliere

- OSIO Romina, DAMASO Eleonora, ARZUFFI Giuseppe e PESENTI

Serafino, sopra costituiti,

Consiglieri

che accettano.

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno;

il primo esercizio sarà chiuso il trentuno dicembre 2016.

La prima assemblea è convocata per il giorno 18 dicembre 2015 alle

#p#

ore 15.00, presso la sede del Consorzio a Brembate, in Via delle
Attività n. 12/a, per la trattazione del seguente ordine del
giorno:

1. presentazione piano attuativo ATP3, individuazione lotti e standard da cedere al Comune di Brembate;
2. incarico professionale per la presentazione del piano attuativo ed il suo sviluppo in tutte le fasi;
3. incarico professionale per assistenza contabile;
4. incarico professionale per assistenza legale;
5. apertura conto corrente bancario intestato al consorzio.

Il Presidente viene autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto ogni modifica, aggiunta o soppressione che venisse eventualmente richiesta in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le "parti contraenti" prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale

#p#

dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n.
4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n.
302 del 27 dicembre 2013.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona
di mia fiducia e da me completato a mano su fogli tre per nove pagine
e tanto della presente quindi da me letto ai comparenti che lo
approvano e sottoscrivono alle ore quattordici e dieci.

F.TO OSIO MASSIMO

F.TO OSIO ROMINA

F.TO ELEONORA DAMASO

F.TO ARZUFFI GIUSEPPE

F.TO REGAZZI ROMEO

F.TO CATTANEO ITALO

F.TO PESENTI SERAFINO

F.TO FRANCESCO MANNARELLA NOTAIO

##

ALLEGATO "B" AL N.73614/50453 DI REPERTORIO E RACCOLTA

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione del Consorzio

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 - comma 5 della Legge 1 agosto 2002 n. 166 è costituito tra i soggetti titolari di diritti reali di proprietà, di usufrutto e di uso di aree in Comune di Brembate comprese nell'ambito ATP3 come meglio specificato nella scheda di ambito inserita nel documento di piano del PGT, un Consorzio con attività esterna denominato "ATP3".

Articolo 2 - Sede del Consorzio

Il Consorzio ha sede legale in Brembate, Via delle Attività n. 12/A.

Articolo 3 - Durata

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, esso potrà essere prorogato con delibera assunta dall'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Soci del Consorzio

1. Al Consorzio possono partecipare i soggetti titolari di diritti reali di proprietà, di usufrutto e di uso, compresi nell'ambito ATP3, relativo ad aree edificabili in Comune di Brembate.

Articolo 5 - Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito dal conferimento, da parte dei consorziati, di quote di denaro determinate con delibera assembleare in proporzione alle superfici territoriali degli

#p#

espressamente riservati dal presente statuto e dalla legge all'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) delle quote di partecipazione al consorzio.

4. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su mandato del Consiglio di Amministrazione, in caso di necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio. Nel qual caso il Presidente dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro cinque giorni.

5. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del contratto e dello statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per contratto, nonché sulle questioni attinenti la gestione del consorzio sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14, 2° comma, lettera f del presente statuto.

6. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) delle quote di partecipazione al consorzio.

7. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari

##

alle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

8. Ogni consorziato presenza all'assemblea personalmente, con il legale rappresentante o con un proprio delegato. La delega può essere conferita ad un altro consorziato, purchè il numero delle deleghe allo stesso consorziato non superi il numero di due.

9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, presiede l'assemblea la persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

10. Le deliberazioni dell'assemblea saranno riportate in un libro verbali a disposizione dei consorziati che potranno prenderne visione a semplice richiesta.

11. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del consorzio e con questo statuto, le disposizioni del codice civile in tema di consorzio.

Articolo 14 - Composizione e funzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati, i quali hanno diritto di voto se hanno integralmente versato i contributi dovuti al Consorzio.

2. L'assemblea ha tutti i poteri per la gestione straordinaria del Consorzio e può deliberare su tutti gli atti ritenuti opportuni

##

per il raggiungimento degli scopi consortili.

L'Assemblea del Consorzio:

- a) approva la situazione patrimoniale preventiva e la situazione patrimoniale consuntiva;
- b) elegge e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) approva i regolamenti consortili per il funzionamento e l'organizzazione del Consorzio;
- d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- f) delibera su tutte le altre questioni attinenti la gestione del Consorzio, sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- g) elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente;
- h) conserva il libro dei consorziati, costantemente aggiornato;
- i) dà mandato al Presidente di convocare l'assemblea;
- j) approva i regolamenti interni per il funzionamento e la gestione del Consorzio e le loro successive integrazioni o modificazioni predisposti dal consiglio di amministrazione;
- k) determina l'entità dei contributi dei consorziati e le modalità del loro versamento;

#p#

- l) adotta programmi di attività e di investimento del Consorzio;
- m) delibera sulla determinazione e la variazione della sede consortile;
- n) delibera su atti ed operazioni eccedenti l'importo e/o il valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- o) delibera sulla redistribuzione delle aree oggetto del piano attuativo;
- p) delibera su qualsiasi altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 15 - Recesso del socio

1. Ciascun consorziato può recedere, a condizione che alieni le aree comprese nel piano attuativo di competenza del consorzio e la quota consortile detenuta. Quindi il consorziato intenzionato a recedere si impegna ad informare gli eventuali acquirenti degli immobili di cui sopra del fatto che l'acquisto comporta anche il necessario subentro nella posizione di consorziato.

2. La comunicazione del recesso deve essere effettuata a pena di inefficacia con lettera raccomandata A.R. e diviene efficace trascorsi 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte del Consorzio. Non appena comunicato il recesso il socio deve versare al consorzio ogni somma ancora ad esso dovuta, con rinuncia ad ogni eccezione.

##

3. Non spetta al socio recedente il rimborso delle quote e dei contributi versati.

4. Il recesso verrà considerato giusta causa di revoca della procura prevista all'articolo 7.

Articolo 16 - Esclusione del socio

1. Oltre che nei casi previsti per legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili;

b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il consorzio;

c) assuma comportamenti contrastanti con le finalità del consorzio e, di fatto, pretestuosamente ostruzionistici dell'attività dello stesso;

d) trascorsi quindici giorni dalla ricezione di specifica diffida del Consorzio, non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi competenti;

e) trascorsi quindici giorni dalla ricezione di specifica diffida del Consorzio, si renda moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o verso terzi da questo indicati;

##

- e) svolga attività contrastante con gli scopi consortili;
 - f) sia assoggettato a procedure concorsuali.
2. Non spetta al socio escluso il rimborso delle quote e dei contributi versati.

Articolo 17 - Morte del socio

In caso di morte del consorziato persona fisica gli subentreranno i suoi eredi, che saranno chiamati a nominare un rappresentante comune per la gestione di tutti i rapporti con il consorzio.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), eletti anche tra i non consorziati.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri nomineranno il nuovo componente, che resterà in carica fino a quando sarebbe rimasto il membro sostituito. Il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato in modo da poter mantenere inalterata all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso, la rappresentanza delle categorie appartenenti al consorzio.
4. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere

##

disposta dall'assemblea, in presenza di una giusta causa.

5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso e/o rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne facciano richiesta almeno tre membri (nel quel caso la convocazione dovrà essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta).

7. La convocazione è effettuata dal Presidente (o, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal Vice Presidente) per iscritto, con un mezzo idoneo documentabile, recapitato ai destinatari almeno sei giorni prima (ovvero, nei casi urgenti, almeno tre giorni prima) di quello fissato per la riunione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione.

8. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque ritenersi validamente costituito ed atto a deliberare qualora, pur in assenza di convocazione, sia interamente presente e nessuno dichiarerà di non essere a conoscenza degli argomenti da trattare.

##

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno altresì svolgersi per teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal membro più anziano.

11. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni riunione, ed è sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario.

12. E' ammessa la delega solo ad altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria del Consorzio e può compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi consortili, sino ad

##

un limite massimo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per ciascuna operazione.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente;
- b) conserva il libro dei consorziati, costantemente aggiornato;
- c) dà mandato al Presidente di convocare l'assemblea;
- d) redige la situazione patrimoniale preventiva e la situazione patrimoniale consuntiva annuale, con le relative relazioni illustrative;
- e) predispone regolamenti interni per il funzionamento e la gestione del Consorzio e le loro successive integrazioni o modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- f) controlla l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio;
- g) pone in essere gli atti di straordinaria amministrazione appositamente deliberati dall'assemblea.

Articolo 20 - Presidente, Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Presidente ha il potere di:

#p#

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, di fronte ai terzi, ad Enti Pubblici ed in giudizio;
- c) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del consorzio;
- d) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- e) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- f) adempiere agli incarichi espressamente conferitagli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- g) in caso di necessità e urgenza e impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione, adottare i provvedimenti urgenti indispensabili nell'interesse del Consorzio, con obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione non appena possibile;
- h) possono delegare in tutto o in parte le loro funzioni ad altri Consiglieri, Dirigenti del Consorzio e/o Consulenti esterni;
- i) tutelare e garantire i diritti dei consorziati nel rispetto dell'attività consortile.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

##

Articolo 21 - Esercizio sociale e situazione patrimoniale

1. L'esercizio del Consorzio ha inizio il primo gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione, osservate le norme di legge, predispone la situazione patrimoniale consuntiva, da presentare all'assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

3. La situazione patrimoniale consuntiva è costituita dal rendiconto delle attività e passività dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

4. Gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio non potranno essere ripartiti, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo, per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti.

5. Potrà essere predisposta dal Consiglio di Amministrazione una situazione patrimoniale preventiva che individuerà l'attività prevista per l'anno in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti.

6. La situazione patrimoniale preventiva dovrà essere approvata dall'assemblea ordinaria.

7. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2016.

Articolo 22 - Scioglimento del Consorzio

#p#

Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia tra i consorziati, ovvero tra i consorziati ed il consorzio, ovvero tra consorziati, consorzio e organi consortili in genere, relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza del presente atto o di sue successive modifiche, o ai rapporti consortili in genere, purchè sia compromettibile in arbitri, potrà essere devoluta, in alternativa al ricorso alla autorità giudiziaria competente, alla cognizione di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente.

2. L'arbitro unico giudicherà in via rituale e secondo diritto; le parti convengono comunque, ai sensi dell'articolo 829, comma 2, del codice di procedura civile, che il lodo arbitrale non sarà impugnabile, salvo quanto previsto nel primo comma del medesimo articolo.

4. La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede legale del Consorzio.

##

5. L'arbitro potrà condurre il procedimento senza formalità di procedura, fatta salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, le formalità previste da norme inderogabili di legge.

6. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

Articolo 24 - Foro competente

Per qualsiasi controversia tra i consorziati, ovvero tra i consorziati ed il consorzio, ovvero tra consorziati, consorzio ed organi consortili in genere, relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza del presente atto o di sue successive modifiche, o ai rapporti consortili in genere, il foro competente è Milano.

Articolo 25 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con lo Statuto, le norme del Codice Civile e le altre comunque regolanti la materia.

F.TO OSIO MASSIMO

F.TO OSIO ROMINA

F.TO ELEONORA DAMASO

F.TO ARZUFFI GIUSEPPE

#p#

F.TO REGAZZI ROMEO

F.TO CATTANEO ITALO

F.TO PESENTI SERAFINO

F.TO FRANCESCO MANNARELLA NOTAIO

#p#

